

NOVITÀ BONUS SERVIZI BABY SITTING E ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI E SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

Con la presente descriviamo le **novità** emanate dalla **Circolare INPS n. 73 del 17/06/2020**, in merito alla disciplina del bonus per servizi baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

COSA RIMANE INVARIATO DALLA CIRCOLARE 44/2020

- ☛ Soggetti potenziali beneficiari ed età dei minori (fino a 12 anni alla data del 5 marzo 2020)
- ☛ Periodo di riferimento della domanda: 5 Marzo – 31 Luglio 2020
- ☛ Il bonus è alternativo al congedo COVID-19 (ma con ulteriore specifica)
- ☛ Verifica della prestazione sulla base del nucleo familiare
- ☛ Incompatibilità di richiesta del bonus in concomitanza con il bonus asilo nido
- ☛ Richiesta bonus baby sitter tramite libretto famiglia
- ☛ Richiesta per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi
- ☛ Il genitore non deve essere beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o genitore disoccupato o non lavoratore.

COSA CAMBIA E COSA VIENE MEGLIO SPECIFICATO

- ☛ **SI PUÒ RICHIEDERE IL BONUS SE IL GENITORE È STATO IN CONGEDO COVID?**
Il bonus non spetta a coloro che hanno preso un congedo COVID per un periodo superiore ai 15 giorni.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

Nel caso invece il congedo COVID sia stato inferiore ai 15 giorni, il bonus spetta per metà. Quindi 600 o 1000 euro a seconda della categoria di appartenenza (alcuni professionisti, come quelli appartenenti al personale sanitario, hanno diritto in totale a 2000 euro).

SI PUÒ RICHIEDERE SE IL GENITORE È IN CASSA INTEGRAZIONE?

La nuova circolare INPS chiarisce la compatibilità con la cassa integrazione.

In pratica il bonus può essere usato in caso di cassa integrazione per “riduzione” di orario o giornata. Si può chiedere ad esempio per i giorni e le ore parziali lavorate. L’incompatibilità opera solo nei casi, e limitatamente, ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

I NONNI POSSONO ESSERE CONSIDERATI BABY SITTER?

La Circolare chiarisce la non applicabilità: *«del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato)»;*

pertanto in caso di convivenza, i familiari sono esclusi dalla categoria dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting, remunerate mediante il bonus in oggetto.

Qualora non conviventi con il nucleo familiare, allora è possibile chiedere il bonus per i nonni.

SE HO GIÀ FATTO LA DOMANDA PER IL BONUS BABY SITTER RICEVENDO 600€, ED ORA VOLESSI PRESENTARE UNA RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO?

Si è possibile, ripresentando una nuova domanda; tale erogazione andrà in compensazione rispetto ai limiti massimi previsti per la categoria del nucleo familiare (1.200€ / 2.000€).

In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l’infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere.

Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura”.

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it

T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

ALTRE DOMANDE FREQUENTI

🔗 **POSSO RICHIEDERE IL BONUS ANCHE SE HO RICEVUTO L'INDENNITÀ DEI 600€?**

Le Circolari ed i Messaggi INPS non chiariscono tale compatibilità, ma non la smentiscono. Dagli approfondimenti e dai pareri richiesti ai partner che collaborano con il nostro Studio, continuiamo a raccogliere opinioni discordanti. Non appena avremo chiarimenti, ve ne daremo comunicazione.

🔗 **COME FUNZIONANO I PAGAMENTI DEL BONUS BABY SITTER?**

Il genitore beneficiario del bonus baby sitter ha **15 giorni di tempo per procedere alla cosiddetta appropriazione telematica dell'agevolazione.**

I 15 giorni scattano dal momento in cui arriva la comunicazione di accoglimento della domanda, tramite il canale indicato dall'utilizzatore stesso (SMS, mail o PEC).

L'appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo del voucher, con cui dovrà pagare la baby sitter. La prestazione deve sempre essere comunicata dopo lo svolgimento, tramite il sito INPS o chiamando il contact center: per farlo, il genitore ha tempo fino al 31 dicembre 2020. Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)".

Link sito INPS:

<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53550&lang=IT#h3heading3>

PADOVA • MILANO • BOLOGNA

E: info@studionecchio.it
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT